

## **Mozione n. 69**

*presentata in data 27 aprile 2021*

ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Latini, Rossi, Santarelli

### **Piano di coordinamento per la realizzazione di impianti crematori**

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- la legge 30 marzo 2001, n. 130, all'articolo 8, comma 1 dispone che:” Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.”
- la legge 30 marzo 2001, n.130, all'articolo 6, comma 1, dispone che le Regioni devono elaborare “... Piani Regionali di Coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione”;
- la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali” all'articolo 6, comma 1, dispone che l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

Preso atto che:

- le norme tecniche per la realizzazione dei Templi Crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione, non sono mai state emanate e che pertanto in assenza di tali norme l'eventuale proliferazione di tali impianti costituisce motivo di forte preoccupazione per gli aspetti sanitari e ambientali, nonché per gli aspetti legati alla svalutazione immobiliare degli edifici circostanti;
- in risposta all'interrogazione 944 del 6 febbraio 2020, concernente l'ipotesi di realizzazione di un “impianto di cremazione a Tolentino”, l'allora Presidente della Giunta Regionale affermò che la Regione, nonostante le scadenze del 2005, non è ancora provvista di un Piano regionale di coordinamento e che pertanto non sono ancora definiti né i fabbisogni regionali atti a definire l'adeguato numero di impianti di cui la nostra regione dovrebbe dotarsi, né la distribuzione territoriale degli stessi.

Considerato che:

- la mancata emanazione delle norme tecniche disposte dall'art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, non entrano in conflitto con quanto disposto dall'art. 6 della stessa legge 30 marzo 2001, n. 130 e che pertanto le Regioni sono tenute alla stesura del Piano di coordinamento previsto dalla legge regionale;
- in assenza del Piano di coordinamento e approfittando del vuoto normativo, si sta assistendo in tutta la regione ad un proliferarsi di proposte da parte di privati, quasi sempre provenienti da fuori regione, che promettendo delle royalties ai piccoli Comuni tentano la realizzazione di tali impianti spesso finalizzata alla pura speculazione economica;
- durante la fase istruttoria del Piano di Coordinamento oggetto del presente atto, occorre adottare anche adeguate Misure di Salvaguardia, al fine di evitare l'autorizzazione delle domande di realizzazione impianti che si stanno presentando presso i SUAP comunali e comunque presso gli enti locali marchigiani.

#### IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale a:

- realizzare il Piano regionale di coordinamento previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
- ad emanare, nelle more dell'approvazione del Piano di cui al punto precedente, entro 10 giorni dall'approvazione del presente atto, adeguate Misure di Salvaguardia al fine di evitare il proliferare di autorizzazioni concessorie in situazione di assenza del Piano medesimo.